



OSSERVATORIO NORMATIVO - II TRIMESTRE 2022
(a cura di Anna SCIACCA)

I) LEGGI E DECRETI-LEGGE

1. Il 28 aprile 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 la Legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 del Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante: «**Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali**», il c.d. “**D.L. Bollette**”.

Tale provvedimento conferma, seppur con modifiche, diverse misure finalizzate al **contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**, nonché misure strutturali e di semplificazione in materia energetica e per il rilancio delle politiche industriali.

In primo luogo, per il secondo trimestre del 2022 sono stati **azzerati gli oneri di sistema** sia per le utenze domestiche che per le imprese; è stato confermato il taglio dell'Iva sul gas. Inoltre, alle imprese energivore e gasivore che hanno subito un incremento significativo dei costi è stato destinato un contributo sotto forma di **credito d'imposta**: 20% per le imprese a forte consumo di energia elettrica e 15% per quelle a forte consumo di gas naturale.

In secondo luogo, è **stato imposto al Gestore dei servizi energetici di acquistare energia dagli impianti rinnovabili** con contratti di ritiro e vendita di lunga durata, pari ad almeno tre anni, per poi destinarla con prezzi agevolati in priorità ai clienti industriali energivori, alle piccole e medie imprese e ai clienti localizzati in Sicilia e Sardegna. Inoltre, a partire dal primo maggio e fino al 31 marzo 2023, i condizionatori non potranno portare gli edifici a misurare una temperatura minore di 27 gradi centigradi, con un margine di tolleranza di 2 gradi, per cui il minimo fissato è di 25 gradi. In inverno, invece, la temperatura non potrà salire oltre i 19 gradi, ma anche in questo caso sono previsti 2 gradi di tolleranza.

Il decreto punta, altresì, a **favorire lo sviluppo delle energie alternative**, con la semplificazione della procedura per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici: i lavori saranno considerati interventi di manutenzione ordinaria e non più subordinati a permessi, autorizzazioni o altri atti amministrativi di assenso.



2. È entrato in vigore il 1° maggio il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante «**Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**». Per quello che rileva in questa sede, il Capo III del provvedimento elenca una serie di «**Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute**».

In particolare, si tratta di disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili (art. 23), potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus (art. 24), programma nazionale di gestione dei rifiuti (art. 25), sistema nazionale per la tutela della salute dai rischi ambientali e climatici, transizione digitale (art. 27), elettrificazione dei porti (art. 33), misure per il contrasto del fenomeno infortunistico e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20).

Per quanto riguarda il **programma nazionale di gestione dei rifiuti**, l'art. 25 abroga la lettera i) dell'art. 198-bis, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e inserisce all'art. 199 del D.lgs. 152/2006 il comma 6-bis: *“costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”*.

Il presente decreto è stato **convertito il 30 giugno 2022 dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79** che ha apportato alcune modifiche al Titolo III: ad esempio, l'art. 23 bis ha stabilito misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse, e l'art. 25 bis ha aggiunto il comma 5-ter all'art. 224 del D.lgs. 152/2006, che disciplina il Consorzio nazionale imballaggi (Conai); è stato poi abrogato il comma 8 dell'art. 231 del D.lgs. 152/2006 sulla procedura per la demolizione di veicoli fuori uso che non siano da considerarsi rifiuti ai sensi del D.lgs. 209/2003.

Tra le predette disposizioni, si segnala l'art. 26-bis, che è intervenuto in materia di contravvenzioni ambientali e ha modificato la parte Sesta-bis del T.U.A:

a) all'art. 318-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: *«4-bis. Con decreto del*



Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale»;

b) all'art. 318-quater, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti».

3. Dal 18 maggio 2022 è in vigore il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, «**Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina**», (c.d. “Decreto Aiuti”), recante misure su politiche energetiche e produttività delle imprese con novità su valutazione di impatto ambientale (Via) e tassa rifiuti.

Il Decreto reca **due novità in materia di Via**, abrogando il punto 4) dell'allegato II alla parte II del D.lgs. 152/2006 e modificando l'art. 25, D.lgs. 152/2006 in modo da prevedere che, in caso di



rilascio di proroga della Via, se non è mutato il contesto ambientale di riferimento, è vietato prevedere prescrizioni ulteriori e diverse rispetto a quelle contenute nel provvedimento di Via originario.

Viene modificato anche **l'art. 3, comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ("Decreto Milleproroghe") sulla Tari**, prevedendo che, nel caso in cui il bilancio di previsione del Comune sia approvato in data successiva al 30 aprile - come avvenuto per il 2022, con slittamento al 31 maggio - anche le delibere e i regolamenti Tari possano essere approvati entro tale nuova data, anziché entro il 30 aprile come già previsto in deroga alla disciplina di settore.

Il provvedimento in esame, infine, **conferisce al Commissario straordinario per il Giubileo di Roma (il Sindaco di Roma) i poteri regionali in materia di rifiuti ex artt. 196 e 208 del D.lgs. 152/2006 limitatamente al territorio di Roma Capitale**: raccolta differenziata, autorizzazione/modifiche impianti rifiuti, approvazione del Piano di gestione rifiuti, autorizzazione di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, anche pericolosi. Il Commissario potrà provvedere anche con ordinanza e in deroga a ogni disposizione - ad eccezione della legge penale, del Codice beni culturali, della normativa antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza alla UE -.

4. E' entrata in vigore il 21 maggio 2022 la Legge 20 maggio 2022, n. 51 che ha convertito con modificazioni il Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante: **«Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»**.

La legge di conversione conferma quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto-legge 21/2022 in tema di **digestato equiparato** e conferma le disposizioni previste dall'art. 30 in tema di **rottami ferrosi** e obbligo di notifica in caso di esportazione al di fuori del territorio nazionale. Inoltre, nella Legge di conversione sono state inserite ulteriori misure a sostegno delle imprese colpite dalla crisi energetica e nuove semplificazioni per gli impianti a fonti rinnovabili.

5. Il 16 giugno 2022 è entrato in vigore il Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, **«Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»**.

In particolare, l'art. 1 prevede misure per **accelerare la realizzazione delle opere per la viabilità della città di Roma e il Giubileo 2025**, tra le quali si evidenzia che le procedure di



valutazione di impatto ambientale dovranno essere svolte nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all'art. 8, comma 2 -bis, del D.lgs. 152/2006.

L'art. 6, in secondo luogo, **stabilisce disposizioni in materia di trasporto aereo**: anche in questo caso, le procedure di Via di cui all'art. 6, comma 3-ter del D.lgs. 152/2006 devono essere svolte nei tempi previsti per i progetti di cui all'art. 8, comma 2-bis T.U.A. In relazione ai piani di sviluppo aeroportuale degli aeroporti di interesse nazionale - nonché alle opere inserite nei medesimi piani di sviluppo – i termini delle procedure di VIA sono ridotti della metà.

L'art. 7, infine, dispone **misure urgenti in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali** al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'utenza e per favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile.

6. Il 25 giugno 2022 è entrata in vigore la Legge 17 maggio 2022, n. 60 (c.d. **legge "SalvaMare"**) recante: «**Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare**». Essa persegue l'obiettivo di contribuire al **risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare**, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

Tra le disposizioni si segnala innanzitutto l'art. 2, che prevede che i **rifiuti accidentalmente pescati** siano equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'art. 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 - attività per cui non sarà necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali -. Ai commi 3 e 4, si stabiliscono le diverse modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati in mare a seconda che la nave o il natante approdi in un porto o in un piccolo porto non commerciale, caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto.

Al comma 5, si stabilisce che il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta - previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento – è gratuito per il conferente e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del T.U.A.; al comma 7, si specifica che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti (Tari).

L'art. 4 - "**Promozione dell'economia circolare**"- stabilisce che, al fine di promuovere il



riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il MiTE stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come tali, ai sensi dell'art. 184-ter del citato D.lgs. n. 152 del 2006.

L'art. 5 - **“Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate”** - disciplina la gestione delle biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare. In particolare, fatta salva la possibilità del mantenimento *in loco* o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile.

Al comma 2 si prevede che gli **accumuli antropici**, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Siffatta possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D.lgs. 152/2006, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell'allegato C alla parte quarta del T.U.A. ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del medesimo decreto legislativo.

Infine, nell'ambito della medesima disposizione si prevede che i materiali vegetali di provenienza agricola o forestale depositati su sponde di laghi, fiumi e battigia del mare, già gestiti come “non rifiuti” sulla base di quanto stabilito dall'art. 183, lett. n) del D.lgs. 152/2006, possano, anche successivamente alle operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta effettuate nel sito, essere esclusi dalla disciplina sui rifiuti in applicazione dell'art. 185, comma 1, lettera f).

7. Il 26 giugno 2022 è entrata in vigore la Legge 17 maggio 2022, n. 61 recante: **«Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta»**. Tale provvedimento intende valorizzare e promuovere la



domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

L'art. 2 introduce le definizioni di “**prodotti agricoli e alimentari a chilometro 0**”, ossia *“prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura e i prodotti alimentari provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione”* e “**prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta**”, ossia *“i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale”*.

L'art. 3 prevede che Stato, regioni e gli enti locali possano prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori di prodotti e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. L'art. 4 prevede che i Comuni riservino agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura marittima e delle acque interne, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari, almeno il 30% del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco. Inoltre, i Comuni possono riservare agli imprenditori agricoli, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato.

L'art. 5 stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti, con decreto ministeriale, il logo “**chilometro zero**” e il logo “**filiera corta**” per i prodotti agricoli e alimentari. Con lo stesso decreto saranno stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi.

8. Dal 9 luglio 2022 è in vigore la **Legge 21 giugno 2022, n. 78, «Delega al Governo in materia di contratti pubblici»**, che delega il Governo a riscrivere la disciplina degli appalti pubblici con **revisione dei criteri ambientali minimi nel segno della responsabilità energetica e ambientale**. In particolare, l'obiettivo è razionalizzare, semplificare e riordinare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) rispettando il quadro europeo di riferimento (direttive 2014/23, 2014/24 e 2014/25).



La riforma degli appalti dovrà puntare a **conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile**, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri del regolamento 2020/852 sulla classificazione delle attività sostenibili (tassonomia). In particolare, il Governo dovrà prevedere misure volte a garantire nell'affidamento il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale, attraverso la **definizione di criteri ambientali minimi (CAM)** obbligatori e differenziati per tipologie ed importi di appalto, nonché valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento.

II) DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2022 il Decreto 6 maggio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrato in vigore in data 20 giugno 2022, recante **«Definizione delle modalità attuative del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili»**.

Esso, in attuazione dell'art. 1, comma 812, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, individua le **modalità per l'accesso al credito d'imposta** ivi previsto nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 3 milioni di euro per l'anno 2022. In particolare, il credito d'imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 abbiano sostenuto spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022 il Decreto 3 marzo 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico che attua l'Investimento 5.4 **«Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica»** previsto nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», del PNRR.



Il decreto istituisce il **“Green Transition Fund“**, (c.d. “Fondo GTF”), le cui risorse ammontano a 250 milioni di euro, che garantirà il **finanziamento di operazioni di sostegno alle «imprese target»** conformi ai requisiti previsti dal decreto. Fra le operazioni ammissibili al sostegno del fondo si segnalano quelle: a) che concorrono al 100% al raggiungimento dell'«obiettivo climatico», sulla base della metodologia prevista dall'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241; b) con periodo di investimento non superiore a cinque anni, seguiti da ulteriori cinque anni di gestione del portafoglio; c) conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01); d) rivolte agli ambiti precedentemente indicati volti a favorire la transizione ecologica.

Al contrario, non si ritengono in alcun caso ammissibili al sostegno del Fondo GTF una serie di attività che si scontrerebbero con l'obiettivo di transizione verde che si sta perseguendo, ossia quelle connesse ai combustibili fossili, quelle che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai parametri di riferimento, quelle connesse alle discariche, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico e quelle rispetto alle quali lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

1. E' entrato in vigore in data 2 luglio 2022, il Decreto 20 maggio 2022 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante **«Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio»**.

Il decreto in questione garantisce l'applicazione omogenea sul territorio nazionale delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 848/2018 e relativi regolamenti delegati e esecutivi in materia di produzione biologica. Oltre a fissare numerosi requisiti relativi a diversi settori della produzione biologica, il provvedimento introduce importanti novità per l'etichettatura e per l'impiego di alcuni additivi e sostanze negli alimenti biologici e nel vino.

In particolare, sono state **semplificate la modalità di gestione delle etichette dei prodotti biologici**: a) il numero di codice dell'Organismo di controllo che compare in etichetta è rappresentato dal codice attribuito dal Mipaaf a ciascun Organismo di controllo al momento della



autorizzazione ad operare; b) il numero di codice è composto dalla sigla "IT", seguita dal termine "Bio", seguito da numero di tre cifre, stabilito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) al fine di assicurare un sistema di controllo che permetta la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, gli Organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori o gruppi di operatori controllati; d) qualora il logo biologico dell'UE sia riportato in più parti di una confezione, si è tenuti ad indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE in relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

1. Nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 24 marzo 2022, n. 16 del Ministero della transizione ecologica, «**Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194**». Esso stabilisce le modalità per l'individuazione e la gestione, da parte delle Autorità competenti, delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.

Obiettivo del decreto è *“evitare o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, nonché ad evitare aumenti del rumore e perseguire e conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona”*. Sul tema è previsto l'obbligo, per le Regioni e le Province autonome, di comunicare, entro il 31 maggio 2025 e, successivamente, ogni cinque anni, al Mite nonché all'Ispra, i dati di rispettiva competenza relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna.

2. Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato, in data 24 giugno 2022, il Decreto Ministeriale n. 257, «**Programma nazionale per la gestione dei rifiuti**» e il Decreto Ministeriale n. 259, «**Strategia Nazionale per l'Economia Circolare**».

Il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti ha un orizzonte temporale di sei anni - con valenza per gli anni dal 2022 al 2028 - ed è preordinato a **orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un'economia sostenibile e circolare**, a beneficio della società e della qualità dell'ambiente. Il Programma definisce i macro-obiettivi, i criteri e le linee strategiche cui si dovranno attenere le Regioni nell'approvare i Piani regionali di gestione rifiuti. Tra gli elementi più importanti del Programma nazionale la ricognizione



impiantistica nazionale per tipologia di impianti e per Regione e i criteri per individuare le macro aree che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo.

Invece, tra gli obiettivi indicati nella Strategia Nazionale per l'Economia Circolare si sottolineano un nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti, incentivi fiscali a sostegno delle attività di riciclo e utilizzo di materie prime secondarie, la revisione del sistema di tassazione ambientale dei rifiuti al fine di rendere più conveniente il riciclaggio rispetto al conferimento in discarica e all'incenerimento sul territorio nazionale, il diritto al riutilizzo e alla riparazione.

III) PROPOSTE DI LEGGE

2. Si segnala la proposta di legge n. 3528, «**Modifiche all'articolo 14 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni in materia di rimozione dei rifiuti e di pulizia delle strade provinciali**» presentata alla Camera il 23 marzo 2022.

In particolare, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti nell'ambito dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, la proposta **specifica competenze e obblighi in materia di gestione dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali** - attualmente demandata alle sole Province - conferendo maggiori poteri ai Comuni: gli stessi, previa segnalazione alle Province e alle Città metropolitane della presenza di rifiuti lungo le strade provinciali ricadenti nel territorio di competenza comunale (e contestuale richiesta di rimozione e smaltimento), **possono provvedere autonomamente alla rimozione e smaltimento nonché al ripristino dei luoghi in caso di inerzia degli Enti proprietari delle strade**, con addebito a questi ultimi dei relativi costi.

Per ragioni di coordinamento, il provvedimento prevede altresì l'inserimento nel Codice della Strada di apposita disposizione relativa ai nuovi poteri demandati ai Comuni. È prevista, infine, un'ulteriore modifica al Codice della Strada nella parte relativa alle finalità che gli Enti proprietari delle strade devono perseguire nell'esercizio dei poteri di manutenzione, gestione e controllo, con inclusione della finalità di garantire il decoro delle strade ed evitare pregiudizi all'ambiente e alla Comunità insediata nel territorio (art. 14 del D.lgs. 285/1992).

IV) NORMATIVA UE

1. In data 29 marzo 2022 il Consiglio dell'UE ha approvato l'**8° Programma d'Azione**



Ambientale (PAA) che orienterà l'elaborazione e l'attuazione delle politiche ambientali europee fino al 2030. L'8° PAA mira ad accelerare la transizione verde in modo equo e inclusivo, con l'obiettivo a lungo termine per il 2050 di "vivere bene nei limiti del pianeta".

I sei obiettivi tematici prioritari riguardano: a) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; b) l'adattamento ai cambiamenti climatici; c) un modello di crescita rigenerativo; d) l'ambizione di azzerare l'inquinamento; e) la protezione e il ripristino della biodiversità; f) la riduzione dei principali impatti ambientali e climatici connessi alla produzione e al consumo.

Il Consiglio e il Parlamento hanno concordato diverse condizioni abilitanti per il raggiungimento degli obiettivi prioritari, in particolare: a) diminuzione dell'impronta dei materiali e dei consumi dell'UE; b) rafforzamento degli incentivi ambientali positivi; c) eliminazione graduale dei sussidi ambientalmente dannosi.

È stato, inoltre, convenuto di includere nell'8° PAA una **revisione intermedia nel 2024** dei progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi tematici prioritari. A seguito di tale revisione, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa volta ad aggiungere un allegato all'8° PAA, contenente un elenco e un calendario delle azioni per il periodo successivo al 2025.

2. In data 20 aprile 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea il Regolamento delegato 2022/643 della Commissione del 10 febbraio 2022 - entrato in vigore in data 10 maggio 2022 - che modifica il Regolamento n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda **l'iscrizione di pesticidi, sostanze chimiche industriali, inquinanti organici persistenti e del mercurio e un aggiornamento dei codici doganali.**

La Commissione europea, con gli allegati I e II del presente Regolamento, ha sostituito gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012. Le modifiche concernono: a) le sostanze chimiche soggette all'obbligo di notifica di esportazione; b) le sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC; c) le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC; d) le sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione.

3. Il 21 aprile 2022 si è chiusa la fase di consultazione pubblica sulla **proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea per la migliore protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.** Il provvedimento in itinere - licenziato dall'Esecutivo Ue il 15 dicembre 2021 (documento Com/2021 851 final) -, una volta approvato, andrà a sostituire la direttiva 2008/99/Ce



sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (recepita in Italia con il D.lgs. 121/2011).

La proposta in questione prevede, tra le principali novità: a) l'allargamento del campo di applicazione della disciplina a reati come il commercio illegale di legname, il riciclaggio illegale delle navi o l'estrazione illegale di acqua; b) la definizione di un livello minimo di sanzioni, ad esempio la reclusione minima di 10 anni nel caso di morte o lesioni gravi; c) nuove istruzioni tese a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, che, tra l'altro, dovranno impegnarsi per sostenere e assistere le persone che segnalano reati ambientali e cooperano con l'applicazione della disciplina, utilizzando a tal fine gli strumenti previsti dalla direttiva "Whistleblowing" 2019/1937/UE.

4. Sulla Gazzetta europea del 25 maggio 2022 è stata pubblicata la Raccomandazione n. 2022/822 della Commissione del 18 maggio 2022 **sull'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull'agevolazione degli accordi di compravendita di energia.**

Si chiarisce che gli Stati membri dovrebbero garantire che la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete elettrica, del gas e del calore e la relativa infrastruttura di rete e di stoccaggio possano beneficiare della procedura di pianificazione e autorizzazione più favorevole fra quelle disponibili e siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della sicurezza pubblica, in considerazione della proposta legislativa che modifica e rafforza le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 relative alle procedure amministrative, fatto salvo il diritto dell'Unione.

Inoltre, gli Stati membri dovrebbero istituire **scadenze chiaramente definite**, ravvicinate e il più brevi possibili per tutte le fasi necessarie per autorizzare la costruzione e il funzionamento di progetti di energia rinnovabile, specificando i casi in cui tali scadenze possono essere prorogate e in quali circostanze. Infine, la durata delle procedure autorizzative per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare in strutture artificiali dovrebbe essere limitata a un massimo di tre mesi.

5. È entrato in vigore il 30 giugno 2022 il Regolamento di esecuzione 2022/996 della Commissione del 14 giugno 2022, recante norme per verificare i **criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra** e i **criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.**

Esso stabilisce le modalità di esecuzione per verificare in modo efficiente e armonizzato che



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 2/2022

gli operatori economici soddisfino i criteri di sostenibilità, forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e soddisfino i criteri per la certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC.